



DIREZIONE REGIONALE
SICILIA

Ufficio programmazione, organizzazione,
attività istituzionali
Processo aziende

Processo: aziende
Macroattività: premi
Attività: Autoliquidazione
Tipologia: 2021/2022
Fascicolo: comunicazione esterna
Istruttori: M.Conte 10.01.2022
Protocollazione: sì

IPA:ODCEC_RG A00:odcec_rg REG:odcrg



N°: E0000017 del 13/01/2022

Ai Soggetti assicuranti della Sicilia
Ai loro Intermediari
Per il tramite
degli Ordini professionali della Sicilia
delle Associazioni datoriali della Sicilia

E p.c.
Alle Sedi Inail della Sicilia

Oggetto: informativa su autoliquidazione 2021/2022, limiti minimi retribuzioni
imponibili, riduzione tasso per prevenzione 2022.

Con riferimento alle tematiche in oggetto, considerati gli adempimenti a carico dei
Soggetti assicuranti e loro Intermediari, al fine della più ampia diffusione sul territorio
della Sicilia, si informa che sul sito www.inail.it sono state pubblicate le istruzioni
diramate dall'Istituto.

Autoliquidazione 2021/2022

Di seguito si riepilogano le principali scadenze per l'autoliquidazione 2021/2022, con
espresso rimando alla complessiva documentazione disponibile sul sito istituzionale¹, tra
cui la nota prot. 14185 del 29.12.2021 (all.1) e la Guida all'autoliquidazione (all.2).

Il versamento del premio in unica soluzione o della prima rata (in caso di pagamento
rateale) deve essere effettuato entro mercoledì **16 febbraio 2022**.

Entro il predetto termine il datore di lavoro deve:

- calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno
precedente (regolazione);
- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e
della regolazione;
- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato
F24 o il modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici).

¹ <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/premio-assicurativo/autoliquidazione.html>

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il **16 febbraio 2022**.

Il termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2021 è lunedì **28 febbraio 2022**.

La violazione dell'obbligo di comunicazione dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 125,00 euro a 770,00 euro, se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto. Nel caso in cui la mancata comunicazione all'Inail abbia determinato una richiesta di premio, su tale importo sono dovute le sanzioni civili.

Per l'autoliquidazione dei codici ditta cessati nel corso dell'anno è stato introdotto un servizio online dedicato (cfr. Circolare 18/2021 e informativa DR Sicilia del 02.07.2021). Le dichiarazioni delle retribuzioni delle ditte cessate devono essere inviate tramite il servizio online *Autoliquidazione ditte cessate*, **entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata**. Decorso tale termine, la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite PEC alla sede competente utilizzando il modulo in formato cartaceo.

Limiti minimi retribuzioni imponibili

Per la determinazione dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi relativi all'anno 2021 si rinvia alle circolari Inail n. 16 del 31 maggio 2021 e n. 32 del 23 novembre 2021.

Con la circolare n. 16 del 31 maggio 2021 e relativi allegati sono state fornite istruzioni per il calcolo dei premi assicurativi sulla base dei limiti di retribuzione imponibile giornaliera per l'anno 2021 (le indicazioni riguardano i premi ordinari e i premi speciali unitari).

Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 settembre 2021, n. 1881 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1° gennaio 2021 e stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 17.448,90 e di euro 32.405,10.

Sulla base di tali importi, con circolare n. 32 del 23 novembre 2021 e relativo allegato, sono stati aggiornati i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare 16/2021.

Riduzione tasso per prevenzione 2022 (interventi 2021)

Per i soggetti in possesso dei requisiti, la domanda di riduzione tasso per prevenzione² per l'anno 2022 (mod. OT23-2022), a pena d'inaffidabilità, deve essere compilata e trasmessa telematicamente, entro lunedì **28 febbraio 2022**, tramite l'apposito servizio online, unitamente alla prescritta documentazione probante gli interventi migliorativi.

Gli interventi migliorativi devono essere realizzati nel corso dell'anno 2021, secondo le indicazioni riportate nel Modello OT23-2022 (all.3) disponibile sul sito istituzionale.

Per maggiori dettagli si rinvia alle FAQ tecniche (all. 4) e alla Guida alla compilazione (all. 5) pubblicate dall'Istituto³.

Per ogni ulteriore informazione e approfondimento si rimanda al portale istituzionale www.inail.it.

per il Direttore regionale
dott.ssa Donatella Angelini

all. 5

² L'Inail, in relazione agli interventi migliorativi effettuati dall'azienda per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, può applicare una riduzione del tasso medio di tariffa al datore di lavoro che sia in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi e con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro (articolo 23 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019).

³ <https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/premio-assicurativo.html> > Riduzione del tasso medio per prevenzione - anno 2022 (OT23).